



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro
P E S C A R A

Decreto n. 34 del 21.12.2010 - Prot. n. 35365 del 21.12.2010

VISTO il D.P.R. 18.04.94, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4 co. 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro, oggi direzione provinciale del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali;

VISTE le Circolari del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 02.02.95 e n. 39/97 del 18.03.97;

VISTO il precedente proprio Decreto n. 377 del 23.12.2008;

VISTA le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle OO.SS. di categoria FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, CNA Abruzzo, CASARTIGIANI;

TENUTO CONTO delle osservazioni dei rappresentanti dei datori di lavoro e del movimento cooperativistico intervenuti alle riunioni del 03.12.2010 e del 21.12.2010, nonché degli indici ISTAT del costo della vita;

RAVVISATA per l'effetto la necessità di aggiornare la tariffa minima ad economia da valere a decorrere dal 01.01.2011 da applicare nella provincia di Pescara

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 01.01.2011, le tariffe minime orarie per lavoro di facchinaggio per la Provincia di Pescara, è così aggiornata:

- per i lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili-abbigliamento, calzature):
 - a) anno 2011 € 15,50 (quindici/50) + I.V.A.;
 - b) anno 2012 € 15,80 (quindici/80) + I.V.A.

- lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:
 - c) anno 2011 € 15,75 (quindici/75) + I.V.A.;
 - d) anno 2012 € 16,25 (sedici/25) + I.V.A.

- lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energie,

ricerca e produzione idrocarburi, nonché costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:

- e) anno 2011 € 16,50 (sedici/50) + I.V.A.;
- f) anno 2012 € 17,00 (diciassette/00) + I.V.A.

Art. 2

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali, e si applicano ai singoli facchini, liberi esercenti ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

Art. 3

La tariffa è maggiorata nella misura del:

- 25% per lavoro notturno dalle 22.00 alle 06.00;
- 50% per lavoro festivo
- 60% per lavoro notturno festivo;
- 30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Art. 4

La tariffa, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, per le prestazioni *inferiori* a 4 ore giornaliere, è maggiorata del 50%.

Art. 5

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 01.01.2011 al 31.12.2012) ed è considerata inderogabile.

Art. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Pescara, 21.12.2010

IL DIRETTORE
Dott. Orazio Parisi

